



REGOLAMENTO SOCIALE ED ELETTORALE

e dei lavori assembleari



Sommarario

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e disposizioni preliminari	3
PARTE I – RELAZIONI CON I SOCI	3
CAPITOLO II - RELAZIONI CON I SOCI	3
Articolo 2 – Sistema valoriale	3
Articolo 3 – Reciprocità tra Cassa Rurale e Soci.....	3
Articolo 4 – Criterio di adeguatezza	4
Articolo 5 – Criterio di correttezza.....	4
Articolo 6 – Procedura di ammissione	5
Articolo 7 – Intensità della relazione del Socio.....	5
Articolo 8 – Valutazione periodica della relazione	5
Articolo 9 – Procedura di esclusione.....	6
PARTE II – CARICHE SOCIALI: ELEZIONE, RAPPRESENTANZA, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI.....	6
CAPITOLO III – TERRITORI.....	6
Articolo 11 – Territorio di competenza del Socio	7
Articolo 12 – Determinazione delle rappresentanze territoriali.....	7
CAPITOLO IV - ASSEMBLEE TERRITORIALI	8
Articolo 13 – Assemblee Territoriali.....	8
CAPITOLO V - REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI, MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO.....	8
Articolo 14 – Modalità di presentazione delle candidature	8
Articolo 15 – Ruolo degli Organi Aziendali	9
Articolo 16 – Termini per le candidature e commissione elettorale	10
Articolo 17 – Candidature: modalità, requisiti e valutazione	10
Articolo 18 – Schede di votazione.....	12
Articolo 19 – Regole di voto nell’elezione delle cariche sociali	12
Articolo 20 – Requisiti dei candidati	13
Articolo 21 – Limite al cumulo degli incarichi.....	13
Articolo 22 – Nomina di componenti le Cariche Sociali da parte della Capogruppo	14
CAPITOLO VI - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI	14
Articolo 23 – Scrutinio.....	14

Articolo 24 – Proclamazione dei risultati	15
PARTE III – SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI	16
CAPITOLO VII - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	16
Articolo 25 - Convocazione	16
Articolo 26 – Presidenza dell'Assemblea Generale.....	16
Articolo 27 - Partecipazione	17
Articolo 28 – Rappresentanza del socio	17
Articolo 29 – Rappresentanza di minori.....	17
Articolo 30 – Verifica dei poteri	17
Articolo 31 – Apertura dell'Assemblea Generale	18
Articolo 32 – Segretario dell'Assemblea Generale e scrutatori.....	18
Articolo 33 – Aggiornamento dei lavori	18
CAPITOLO VIII – DISCUSSIONE	19
Articolo 34 – Ordine del giorno	19
Articolo 35 - Interventi	19
Articolo 36 – Risposte agli interventi	19
Articolo 37 – Numero e durata degli interventi.....	19
Articolo 38 – Poteri del Presidente	19
Articolo 39 – Allontanamento dalla sala	20
Articolo 40 – Chiusura dell'argomento	20
CAPITOLO IX – VOTAZIONI	20
Articolo 41 – Riammissione in sala per il voto.....	20
Articolo 42 – Ordine delle votazioni.....	20
Articolo 43 – Modalità di votazione	20
Articolo 44 – Odine delle votazioni deli Organi Sociali	21
Articolo 45 - Votazioni.....	21
Articolo 46 – Votazioni con uso di strumenti elettronici.....	21
CAPITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	22
Articolo 47	22

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e disposizioni preliminari

1. Il presente Regolamento, in via complementare alle previsioni dello Statuto Sociale, disciplina:
 - i diritti e doveri del socio
 - i criteri e le modalità per l'ammissione a socio
 - i criteri e le modalità per l'accertamento della sussistenza dei requisiti del socio
 - i criteri e le modalità per l'esclusione del socio
 - la suddivisione territoriale in aree e territori
 - la rappresentanza e composizione degli organi sociali
 - le modalità di candidatura ed elezione delle cariche sociali
 - i limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti
 - lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa con Sede Legale in Storo (TN), Via Marini 33 – Frazione Darzo.
2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione:
 - **"Capogruppo"** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
 - **"Cariche Sociali"** indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
 - **"Lista del Consiglio"** indica la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 17 comma 4 del presente Regolamento;
 - **"Regolamento"** indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 30 novembre 2018;
 - **"Società"** indica la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa con Sede Legale in Storo (TN), Via Marini 33 – Frazione Darzo;
 - **"Testo Unico Bancario (TUB)"** indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.

PARTE I – RELAZIONI CON I SOCI

CAPITOLO II - RELAZIONI CON I SOCI

Articolo 2 – Sistema valoriale

1. La Cassa Rurale, in quanto banca di credito cooperativo della comunità e del territorio e nel rispetto ed attuazione dell'art. 2 dello Statuto Sociale, intende perseguire l'innovazione e realizzare il bene vicendevole con i soci, sviluppando le condizioni economiche e sociali, mediante la responsabilità e la reciprocità. E' una società apolitica ed apartitica.

Articolo 3 – Reciprocità tra Cassa Rurale e Soci

1. La Cassa Rurale riconosce i soci quale primo riferimento delle proprie azioni.
2. La Cassa Rurale si impegna a favorire la partecipazione dei soci alla vita sociale, promuovendo iniziative bancarie, istituzionali, sociali, culturali ed aggregative che possano incrementare il loro senso di appartenenza alla cooperativa.

3. La Cassa Rurale opera affinché i soci nella loro relazione bancaria e sociale possano trovare la disponibilità della cooperativa all'ascolto ed al confronto sui temi riguardanti gli obiettivi e le azioni della Cassa Rurale.
4. La Cassa Rurale, in quanto cooperativa di credito, riconosce ed enfatizza l'eguaglianza e la parità fra tutti i soci senza distinzione di razza, sesso e censo.
5. La Cassa Rurale favorisce l'ingresso di nuovi soci.
6. I Soci si impegnano a valorizzare il proprio status operando in modo adeguato e corretto con la propria Cassa Rurale.

Articolo 4 – Criterio di adeguatezza

1. Per Adeguatezza s'intende l'intensità della relazione bancaria intrattenuta con la Cassa dal socio o dal cliente aspirante socio attraverso rapporti continuativi di base ed aggiuntivi ad esso intestati o cointestati, in un arco temporale significativo.
2. I rapporti continuativi di base sono rappresentati dal conto corrente ordinario di gestione e, residualmente, dal Deposito a Risparmio nominativo. Nei rapporti continuativi aggiuntivi rientrano gli altri rapporti nominativi di durata relativi a finanziamenti, investimenti finanziari, servizi prestati dalla Cassa Rurale.
3. La dimensione dell'intensità ritenuta necessaria per l'ammissione e la permanenza a socio è definita nel presente Regolamento. Di norma l'ammissione e permanenza a socio è subordinata alla presenza di un'intensità di relazione almeno pari a quella media del segmento di clientela di appartenenza, esclusi i soci.
4. L'operatività adeguata, menzionata nell'art. 8.1. lettera e) dello Statuto, si realizza quando:
 - a. l'aspirante socio è intestatario o cointestatario presso la Cassa Rurale di c/c ordinario di gestione o di Deposito a Risparmio Nominativo o rapporti continuativi simili da almeno un anno;
 - b. l'aspirante socio ed il socio intrattiene, oltre al rispetto dell'intensità minima di relazione precisata nel precedente comma 3., anche attraverso i menzionati rapporti, una siffatta operatività significativa con la Cassa:
 - se persona fisica: accredito dei propri emolumenti
 - se impresa, in qualunque forma giuridica: appoggio prevalente della propria attività o, se incompatibile con l'assistenza finanziaria erogabile dalla Cassa Rurale, utilizzo significativo degli strumenti finanziari di raccolta, finanziamento e servizi accessori messi a disposizione dalla Cassa.
 - c. il termine di un anno di cui alla lettera a. del presente comma può essere derogato nel caso in cui l'aspirante socio abbia un'età non superiore a 25 anni compiuti e non sia già intestatario o cointestatario di c/c ordinario di gestione o di Deposito a Risparmio Nominativo o rapporto continuativo simile presso la Cassa Rurale o altro intermediario finanziario con accredito emolumenti.

Articolo 5 – Criterio di correttezza

1. Per correttezza s'intende il rispetto delle disposizioni di legge, della normativa secondaria, dello Statuto sociale, dei Regolamenti Assembleari e Consiliari della Cassa Rurale, nonché la condivisione del sistema valoriale cooperativo senza fini di speculazione privata e la sua promozione.
2. Nella valutazione della sussistenza dei requisiti di correttezza per l'ammissione e permanenza a socio, ai sensi dell'art. 8.1 dello Statuto, sono comprese anche le situazioni che a giudizio del Consiglio di Amministrazione sono riferibili:
 - al coniuge del socio e aspirante socio,
 - ai parenti di 1° grado del socio e aspirante socio,

- a imprese ed altri enti nei quali il socio od aspirante socio o il coniuge o suoi parenti di 1° grado rivestono o abbiano rivestito nei 5 anni precedenti funzioni di titolare o socio di riferimento, o Amministratore delegato, o Presidente del Consiglio di amministrazione o Presidente del Collegio sindacale.

3. L'operatività corretta, menzionata nell'art. 8.1 lettera e) dello Statuto, si realizza quando l'aspirante socio ed il socio ha operato e opera correttamente con la Cassa, anche in modo indiretto, ai sensi di quanto precedentemente previsto. In tale contesto inoltre, anche in via indiretta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione:

- Non opera in concorrenza con la Cassa,
- Non è classificato a sofferenza nel sistema bancario,
- Ha onorato i propri debiti nei confronti della Cassa e/o non la ha costretta a tutelare le proprie ragioni con azioni giudiziali,
- Non è in contrasto per qualsiasi motivo con gli interessi della Cassa.

Articolo 6 – Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di amministrazione, dopo aver esaminato la manifestazione d'interesse di ammissione a socio, può convocare l'aspirante socio alla sessione d'ammissione gruppale. In essa gli esponenti aziendali illustrano e dibattono con i presenti i principi ispiratori della cooperativa, l'idea guida della Cassa Rurale e gli impegni reciproci che si assumono nella stipula del patto fra la Cassa ed il socio.

2. Al termine di ciascuna sessione l'aspirante socio formalizza la propria richiesta di ammissione a socio ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, autorizzando l'addebito sul proprio rapporto della quota sociale e del sovrapprezzo.

3. La partecipazione alle sessioni di ammissione gruppali è condizione necessaria per l'acquisizione della qualità di socio. L'assenza a due sessioni successive, senza comunicazione formale del giustificato motivo, comporta la decadenza della delibera consigliare di accoglimento della manifestazione d'interesse di ammissione a socio. L'aspirante potrà ripresentare una nuova richiesta.

4. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la partecipazione dell'aspirante socio alla sessione gruppale, nonché la firma da parte dello stesso all'autorizzazione all'addebito della quota sociale, provvede ad esaminare la domanda di ammissione. In caso di accoglimento il socio verrà ammesso ed il suo nominativo iscritto a libro soci.

Articolo 7 – Intensità della relazione del Socio

1. La Cassa Rurale intende riconoscere e valorizzare l'intensità della relazione sociale bancaria e partecipativa. In coerenza si impegna a riservare proposte sociali, culturali, aggregative e bancarie esclusive o differenziate in base all'intensità della relazione bancaria e partecipativa intrattenuta nel tempo tra socio e cooperativa.

- 2.** E' socio fedele il socio che, nel momento della valutazione, contemporaneamente
- a) ha una relazione bancaria significativamente prevalente con la Cassa Rurale, valutata con gli strumenti di rilevazione approvati dal Consiglio di amministrazione e comunicati ai soci,
 - b) ha partecipato ad almeno un'attività istituzionale (assemblea generale o assemblea territoriale) nell'arco degli ultimi 3 anni.

Articolo 8 – Valutazione periodica della relazione

1. La Cassa Rurale si impegna a valutare periodicamente la sussistenza dei requisiti base per lo status di socio e per la qualificazione dell'intensità di relazione, come richiamata nel precedente art. 7 del presente Regolamento.

2. Qualora la valutazione evidenzi l'insufficienza dei requisiti di adeguatezza e correttezza, la Cassa Rurale si impegna ad avviare un confronto con il socio per verificare la qualità della relazione bancaria e partecipativa, nelle seguenti modalità.
3. Nelle situazioni richiamate al precedente comma 2., la Cassa Rurale convoca per iscritto il socio ad un confronto sulla relazione intrattenuta con la Cassa.
4. Qualora dopo il confronto risulti confermata l'insufficienza dei requisiti di adeguatezza e correttezza, la Cassa sollecita il socio ad attivarsi per ripristinare, entro un termine di 90 giorni, la sussistenza dei requisiti base o la qualificazione dell'intensità di relazione.

Articolo 9 – Procedura di esclusione

1. In caso di mancata risposta a due convocazioni al confronto o al mancato ripristino da parte del socio dei requisiti prescritti, il Consiglio di amministrazione delibera:
 - a. In caso di insufficiente dell'intensità di relazione, la riclassificazione del socio nello status appropriato con le relative ricadute nelle opportunità economiche sociali e culturali;
 - b. In caso di insussistenza dei requisiti minimi per il mantenimento dello status di socio, l'esclusione dalla compagine sociale.

PARTE II – CARICHE SOCIALI: ELEZIONE, RAPPRESENTANZA, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI.

CAPITOLO III – TERRITORI

Articolo 10 – Determinazione Territori ed Amministratori in rappresentanza

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto, determina con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, la partizione della zona di competenza territoriale della società in più territori assegnando univocamente i Comuni amministrativi di spettanza.
2. Al variare della zona di competenza della Società, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a proporre l'aggiornamento dei Territori alla prima assemblea dei soci successivamente indetta.
3. I territori sono così determinati:

Territorio Paganella Rotaliana:

Comuni di: Andalo, Fai d/P, Cavedago, Mezzolombardo, Molveno, Mezzocorona, Nave S.Rocco, S.Michele a/A, Spormaggiore, Ton, Ville d'Anaunia, Zambana

Territorio Giudicarie Esteriori:

Comuni di: Comano Terme, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Arco, Bleggio Superiore, Dro, Fivè, Tenno, Madruzzo, Valle Laghi

Territorio Chiese – Bagolino:

Comuni di: Bagolino, Storo, Bienno, Bondone, Breno, Castel Condino, Collio, Ledro, Prestine, Borgo Chiese

Territorio Valsabbia:

Comuni di: Lavenone, Preseglie, Sabbio Chiese, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Treviso Bresciano, Pertica Alta, Pertica Bassa, Mura, Casto, Odolo, Provaglio Val Sabbia, Vallio Terme, Toscolano Maderno, Salò, Roè Volciano, Lumezzane, Caino

Territorio Saone:

Tione di Trento, Tre Ville, Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Borgo Lares, Porte di Rendena, Bocenago, Giustino, Pinzolo, Massimeno.

Articolo 11 – Territorio di competenza del Socio

1. Di norma il Socio è automaticamente attribuito al Territorio nel quale è compreso il Comune ove risiede o abbia sede o, qualora questo sia fuori della zona di competenza della Cassa Rurale, nel quale opera in modo continuativo ai sensi della normativa vigente.
2. Il Socio ha facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione, con lettera motivata, l'assegnazione ad altro Territorio a condizione che operi in modo continuativo o sia domiciliato in un Comune in esso compreso. Il Consiglio di Amministrazione comunica al Socio l'esito della domanda, precisando le motivazioni in caso di rigetto.

Articolo 12 – Determinazione delle rappresentanze territoriali

1. Le previsioni del presente articolo sono volte a favorire il criterio del ricambio degli amministratori stabilito dallo statuto.
2. L'Assemblea generale ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell'art. 34 dello Statuto, determina con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria il numero degli amministratori in rappresentanza di ciascun territorio. Ogni variazione dovrà essere deliberata nell'Assemblea generale che precede l'espressione delle candidature nelle Assemblee territoriali.
3. Presidente e vicepresidente dovranno appartenere a territori diversi.
4. Fermo quanto disciplinato dalle norme transitorie, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2019 provvederà a determinare il nuovo numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché a determinare il numero di Consiglieri in rappresentanza di ogni territorio.
5. Conformemente alle previsioni dell'art. 35 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione scadrà nella sua interezza ogni 3 anni.
6. Nel rispetto delle disposizioni transitorie statutarie, in ogni esercizio fino all'assemblea convocata per approvare il bilancio dell'esercizio 2020 scade una parte degli amministratori. La sequenza di rotazione dei dieci amministratori di cui alle disposizioni transitorie statutarie in ciascun anno del triennio, è fissata, come segue:

TERRITORIO	N. AMM SPETTANTI	IN SCADENZA NEL 2019	IN SCADENZA NEL 2020	IN SCADENZA NEL 2021
PAGANELLA ROTALIANA	2	1	1	1+1+0=2
GIUDICARIE ESTERIORI	2	0	1	0+1+1=2
CHIESE BAGOLINO	2	1	0	1+0+1=2
VALSABBIA	2	1	1	1+1+0=2
SAONE	2	1	1	1+1+0=2
TOTALE	10	4	4	10

CAPITOLO IV - ASSEMBLEE TERRITORIALI

Articolo 13 – Assemblee Territoriali

1. Per ciascun territorio di cui all'art. 10 del presente Regolamento, è costituita un'assemblea territoriale alla quale partecipano i soli soci appartenenti al corrispondente Territorio. L'Assemblea territoriale è ordinaria e viene convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno prima dell'assemblea generale chiamata ad eleggere cariche sociali.
2. Il Consiglio di Amministrazione, oltre all'esposizione dell'avviso di convocazione presso le sedi della società e presso le dipendenze almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea territoriale del singolo territorio, può inviare apposita comunicazione di convocazione ai Soci del territorio interessato.
3. L'Assemblea territoriale ha luogo in una località indicata nell'avviso di convocazione, preferibilmente all'interno del Territorio interessato.
4. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea territoriale il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto sociale.
5. Nei locali in cui si tiene l'adunanza non possono essere effettuate fotografie, registrazioni audio o video, salvo specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.
6. All'Assemblea del singolo territorio possono partecipare soltanto Soci - rappresentanti dei Soci minori - rappresentanti dei Soci diversi dalle persone fisiche, appartenenti a quel specifico territorio. Possono inoltre intervenire gli amministratori ed i sindaci della società, le persone invitate e/o richieste dal Consiglio di Amministrazione ed il personale dell'azienda.
7. L'Assemblea territoriale del singolo territorio è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
8. L'Assemblea territoriale indica tra i soci appartenenti al proprio territorio:
 - i candidati ad amministratore e sindaco della Società che formano l'elenco dei candidati proposti dai territori, secondo le disposizioni dello Statuto Sociale.
 - i candidati all'incarico di esponente di Comitati Consultivi locali, eventualmente costituiti dal Consiglio di Amministrazione nelle modalità stabilite nel Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
9. Nel regolare la discussione e le votazioni nell'assemblea territoriale, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli dal 34 al 45 del presente regolamento.

CAPITOLO V - REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI, MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 14 – Modalità di presentazione delle candidature

1. Il presente capitolo V è volto a disciplinare:
 - a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
 - b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
 - c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.

2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento.

3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.

4. In relazione alle previsioni statutarie che dispongono l'assegnazione di un socio ad un territorio (art. 11 dello statuto sociale), l'elezione degli amministratori va effettuata nel rispetto dell'appartenenza a determinati territori (art. 12 del presente regolamento), mentre le candidature alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente avverranno liberamente, senza vincoli territoriali.

5. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

6. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

7. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 17 ed al comma 5 dell'art. 24 del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 14 ed al successivo art. 17 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 15 – Ruolo degli Organi Aziendali

1. Allo scopo di migliorare la qualità della governance ed assicurare un efficace governo dei rischi, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono essere costituiti da soggetti:

- a. pienamente consapevoli dei propri poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che gli organi sono chiamati a svolgere;
- b. dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire;
- c. con competenze diffuse e diversificate;
- d. che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente agli altri organi previsti nell'ambito della regolamentazione di Gruppo:

- a) l'analisi delle candidature sotto i profili di eleggibilità, indipendenza, esperienza, competenza e professionalità nel rispetto delle disposizioni di legge, di Vigilanza, di statuto e regolamentari;

- b) la verifica successiva della rispondenza fra i profili qualitativi ritenuti adeguati e quelli effettivamente risultanti dal processo di nomina;
- c) l'approntamento dell'aggiornamento professionale continuo degli amministratori attraverso piani di formazione adeguati alle dimensioni, complessità e prospettive del business aziendale;
- d) l'autovalutazione periodica, volta ad assicurare che la funzionalità degli organi sia garantita nel continuo, individuando eventuali criticità ed azioni di rimedio.

3. Il Consiglio di Amministrazione, per favorire la creazione di competenze tecniche coerenti con i profili qualitativi richiesti per il ruolo di amministratore della banca, può promuovere specifici percorsi formativi, riservati ai soci e prioritariamente ai membri GOL.

Articolo 16 – Termini per le candidature e commissione elettorale

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 17 che segue.

Articolo 17 – Candidature: modalità, requisiti e valutazione

1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee.

2. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre nonché il territorio di riferimento;
- b) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- c) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società entro la data di convocazione dell'assemblea territoriale relativa al territorio in rappresentanza del quale avviene la candidatura; le assemblee territoriali sono convocate almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali. Le candidature riferite a Cariche Sociali per le quali non è prevista una rappresentanza territoriale dovranno essere presentate entro la data di convocazione della prima (in ordine cronologico) assemblea territoriale.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 28, comma 2 del presente Regolamento e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.
- g) l'indicazione del Territorio di appartenenza.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle candidature individuali presentate e tenendo conto delle indicazioni fornite dalle assemblee territoriali, propone una lista di candidati.

5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono sono considerate come non presentate.

6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui al precedente comma 6 da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate e la lista proposta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

8. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati della lista proposta dal Consiglio di Amministrazione deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui al comma 7. che precede. In difetto il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopraccitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

9. L'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti e la lista proposta dal Consiglio di Amministrazione ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

10. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 18 – Schede di votazione

1. Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

2. Al momento delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 26 del presente regolamento, al socio verranno consegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali.

3. Per l'elezione delle Cariche Sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal presidente per la votazione.

4. Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 19 – Regole di voto nell'elezione delle cariche sociali

1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee e la lista proposta dal Consiglio di Amministrazione presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono quest'ultima, aggiornata per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 17 comma 9.

2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista;
- b) voto ai candidati appartenenti alla lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati della lista;

- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.
- 3.** Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.
- 4.** Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:
- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 17 comma 9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);
 - b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
 - c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
 - d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
 - e) le schede che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
 - f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
 - g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
 - h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Articolo 20 – Requisiti dei candidati

- 1.** Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal *“Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate”* approvato dalla Capogruppo. Qualora non in contrasto con disposizioni regolamentari, di Legge o con le linee guida approvate dalla Capogruppo, si prevede che i requisiti di competenza e professionalità siano soddisfatti qualora il candidato abbia partecipato nel triennio precedente ad uno dei specifici percorsi formativi preparatori per il ruolo di amministratore promossi dal Consiglio di Amministrazione.
- 2.** Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato al 75% della durata dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.
- 3.** Il criterio del ricambio dei componenti l'organo amministrativo è favorito dalle disposizioni dello statuto sociale che determinano un limite massimo al numero dei mandati.

Articolo 21 – Limite al cumulo degli incarichi

- 1.** Gli amministratori della Cassa Rurale non possono assumere più di 5 incarichi come amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e non più di 5 incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali. Per amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore delegato.

2. Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori in enti del sistema del credito cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia.
3. In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
4. In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
5. In caso di mancato adempimento, da parte del singolo, degli obblighi informativi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale possono attivarsi autonomamente al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e per invitare l'amministratore che abbia superato tali limiti ad assumere tutte le decisioni necessarie per assicurare, nell'interesse della Banca, il rispetto del presente regolamento.
6. Il mancato adempimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo sarà menzionato nella relazione al bilancio di esercizio e potrà essere oggetto di determinazioni al riguardo da parte dell'assemblea.

Articolo 22 – Nomina di componenti le Cariche Sociali da parte della Capogruppo

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui all'art. 24.5. dello statuto sociale.
2. A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

CAPITOLO VI - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Articolo 23 – Scrutinio

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione dei relativi lavori.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti a norma dell'art. 45 comma 2 del presente Regolamento e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.
5. Ultimato lo scrutinio, il presidente proclama i risultati.

Articolo 24 – Proclamazione dei risultati

1. Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 19 che precede.

2. In base ai voti espressi, risulteranno eletti alla carica di

- Amministratore: coloro che otterranno il maggior numero di voti all'interno di ciascun Territorio;
- Presidente del Collegio Sindacale: colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Sindaco effettivo: coloro che otterranno il maggior numero di voti quali Sindaci effettivi;
- Sindaci supplenti: coloro che otterranno il maggior numero di voti quali Sindaci supplenti.
- In caso di parità si intende eletto il più anziano di età, ai sensi dell'art. 30.3. dello statuto sociale.
- in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.

3. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 17 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elencazione di cui al comma 1 che precede, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine crescente di elencazione di cui al comma 1 che precede.

4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.

5. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 17 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

6. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui al comma 5 che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2. e 34.3. dello statuto sociale.

7. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2., 34.3. e 45.2 dello statuto sociale.

8. A spoglio ultimato:

- in caso di votazione con schede cartacee gli scrutatori immettono in un plico le schede scrutinate, una copia del verbale di spoglio da loro sottoscritto ed una copia del "foglio dei Soci votanti". Il contenitore chiuso con sigillo, viene debitamente firmato da tutti gli scrutatori e custodito dalla società per 3 anni.
- in caso di votazione con mezzi elettronici, i risultati rilevati in un database cifrato protetto sono riversati su supporto magnetico. I supporti sono custoditi per 3 anni.

9. La documentazione di cui al precedente comma 8 è accessibile esclusivamente in caso di richiesta delle Autorità competenti oppure in caso di ricorso del Socio dissenziente che intende impugnare la

delibera assembleare. L'accesso alla documentazione avverrà in presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato e di almeno un Proboviro e del Socio ricorrente.

PARTE III – SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

CAPITOLO VII - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 25 - Convocazione

1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale.

2. L'avviso di convocazione, affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società, è inviato o recapitato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero pubblicato sul sito internet della Società.

3. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere allegata un'informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

4. L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della Società come individuata all'art. 4.2 dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.

5. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6. dello statuto sociale ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

6. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 26 – Presidenza dell'Assemblea Generale

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1. dello statuto sociale.

2. Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera d) che segue.

3. Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 27 - Partecipazione

1. All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 27.1. dello statuto sociale.

2. Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, purché muniti di contrassegno di riconoscimento, i seguenti soggetti:

- a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all'art. 24.5. dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 *ter* del TUB);
- b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 27.5. dello statuto sociale;
- d) previa richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere parte all'adunanza nonché il personale della Società eventualmente incaricato di fornire supporto per l'espletamento degli adempimenti e delle formalità relativi all'adunanza assembleare.

Articolo 28 – Rappresentanza del socio

1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

2. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

3. Le deleghe, con firma debitamente autenticata, di Soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate, tramite gli addetti alla verifica poteri, entro la data fissata per l'adunanza al Presidente dell'Assemblea generale e conservate agli atti.

4. Ogni socio non può ricevere più di 1 (una) delega in caso di assemblea ordinaria e più di 3 (tre) deleghe in caso di assemblea straordinaria.

Articolo 29 – Rappresentanza di minori

1. In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà ovvero i tutori dei minori stessi.

2. I rappresentanti dei soci minori di età e dei soci diversi dalle persone fisiche non sono eleggibili in tale loro veste alle Cariche Sociali.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 del presente Regolamento, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti.

Articolo 30 – Verifica dei poteri

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverse indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.

2. Gli incaricati della Società registrano l'intervento del socio in assemblea su di un apposito registro, con annotazione dell'orario di ingresso, del numero di schede consegnategli nonché delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 28 che precede.
3. In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all'intervento in assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di voto decide il presidente dell'assemblea.
4. Al Presidente dell'Assemblea generale devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri. Il Presidente decide in merito al ricorso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Articolo 31 – Apertura dell'Assemblea Generale

1. Verificato il raggiungimento del *quorum* costitutivo previsto dall'art. 29.1. dello statuto sociale, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.
2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il *quorum* costitutivo richiesto dall' art. 29.1. dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale *quorum*, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima.
4. Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere ammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 32 – Segretario dell'Assemblea Generale e scrutatori

1. Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.
2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea.
3. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.
4. Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Articolo 33 – Aggiornamento dei lavori

1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
2. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dallo statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO VIII – DISCUSSIONE

Articolo 34 – Ordine del giorno

1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei.

Articolo 35 - Interventi

1. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.
3. Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell'assemblea, che regola la discussione.
4. Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore e gli altri invitati ad assistere all'Assemblea generale o assemblea territoriale possono chiedere al Presidente di intervenire nella discussione.

Articolo 36 – Risposte agli interventi

1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

Articolo 37 – Numero e durata degli interventi

1. Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta soltanto su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.
2. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il tempo di intervento a disposizione di ciascun socio.
3. In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il presidente invita il socio a concludere il proprio intervento. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento il presidente, trascorso il tempo stabilito per il singolo intervento, provvede ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera a) che segue.

Articolo 38 – Poteri del Presidente

1. Al presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari.
2. Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 27 che precede nei casi seguenti:
 - a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;
 - b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive;
 - d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine.

3. Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione.

Articolo 39 – Allontanamento dalla sala

1. Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 27 che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal presidente all'osservanza del presente Regolamento.

2. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari.

3. In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.

Articolo 40 – Chiusura dell'argomento

1. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all'adunanza potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO IX – VOTAZIONI

Articolo 41 – Riammissione in sala per il voto

1. Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del comma 2, art. 39 che precede.

2. I provvedimenti di cui agli artt. 38 e 39 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 42 – Ordine delle votazioni

1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni eventualmente fornite dalla Capogruppo.

Articolo 43 – Modalità di votazione

1. Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in modo palese.

2. Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.
3. Il Presidente, di norma, propone all'Assemblea generale la nomina dei Proviviri con votazione per alzata di mano.
4. Qualora siano stati sostituiti (cooptati) degli esponenti aziendali, l'Assemblea generale, su proposta del Presidente, può deliberare la loro conferma con voto palese per alzata di mano.
5. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 30.1. dello statuto sociale, l'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.
6. La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al *quorum* costitutivo.

Articolo 44 – Odine delle votazioni dei Organi Sociali

1. Il presidente può disporre che le votazioni per le Cariche Sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.
2. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 45 - Votazioni

1. Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale.
2. Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari e astenuti. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
3. Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello ovvero dichiarando di astenersi e la risposta - affermativa, negativa ovvero di astensione - viene contemporaneamente annotata dal segretario.

Articolo 46 – Votazioni con uso di strumenti elettronici

1. Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle Cariche Sociali.
2. In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali.
3. I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.
4. Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo

dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o, se consentito, astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

5. In caso di voto elettronico, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 45 del presente Regolamento, mentre l'art. 19 del presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dall'iscrizione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca nell'albo dei gruppi bancari. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della Società.

2. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.